



Maria Rosaria Bellini

prot. 1037/A del 11/02/06.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

"Vincenzo Bellini" – Palermo

Regolamento della Consulta degli Studenti

Visto il dpr n.132 del 28 febbraio 2003

Visto lo statuto interno del Conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo


La Consulta degli studenti delibera il seguente statuto interno:

art. 1 - Natura giuridica

1. La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale del Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Palermo.
2. La Consulta degli Studenti partecipa alla gestione dell'istituzione in collaborazione con gli altri organi secondo i modi e le prerogative previste dalle norme e dai regolamenti.

art. 2 - Finalità e funzioni

1. La Consulta degli Studenti esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti, nonché alla produzione artistica ed alle collaborazioni dello stesso Conservatorio.
2. La Consulta degli Studenti deve essere sentita sui cambiamenti inerenti alla qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull'applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli studenti stessi.
3. La Consulta degli Studenti vincola il voto dei componenti designati in Consiglio di Amministrazione, in Consiglio Accademico e in Consiglio di Biblioteca alle decisioni prese dalla Consulta stessa, la quale discute previamente, nelle sue sedute, gli ordini del giorno indetti dai vari organi.
4. La Consulta sollecita con ogni mezzo l'espressione delle idee e delle intenzioni degli studenti, recepisce ogni direttiva dell'Assemblea degli studenti e ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero, curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi inerenti alla propria funzione di rappresentanza.
5. La Consulta indice le Assemblee d'Istituto degli studenti, le quali vengono tenute in un locale debitamente predisposto all'interno del Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo, e atto a contenere il maggior numero di studenti possibile. Si indica come preferenziale e naturale sede delle Assemblee la "Sala Scarlatti".




La proposta di Assemblea deve essere consegnata al Direttore del Conservatorio almeno
dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea, allo scopo di non arrecare danno
all'organizzazione del Conservatorio.

art. 3 - Organizzazione

1. La Consulta degli Studenti è composta in numero proporzionale al numero degli studenti facenti parte dell'elettorato attivo, secondo le modalità descritte nell'art. 12, comma 1, del DPR 132/03.
2. I membri della consulta restano in carica per la durata di tre anni.
3. Il mandato triennale dei membri può decadere per la cessazione del corso di studi, per la rinuncia spontanea alla carica, per impedimenti o cause di qualunque natura e infine a causa di una diffida, ingiunta dalla Consulta stessa, a seguito di gravi inadempimenti.

art. 4 - Cariche della consulta

1. La Consulta designa, per alzata di mano, un Presidente, un Segretario, un membro portavoce della consulta nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, due nel Consiglio Accademico e uno nel Consiglio di Biblioteca. In particolare:
 - a) Il Presidente della Consulta degli Studenti è il rappresentante di riferimento della Consulta, convoca e presiede le riunioni fissandone gli ordini del giorno, sottoscrive tutte le comunicazioni e i documenti ufficiali della Consulta. Il Presidente ha diritto di voto nelle decisioni così come gli altri membri della Consulta. In caso di assenza del Presidente alle riunioni, la Consulta delega le sue funzioni ad altro membro, interno alla stessa, per la durata della riunione.
 - b) Il Segretario cura la stesura dei verbali e la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possano riguardare le attività e le funzioni della Consulta. E' garante della pubblicazione e della diffusione di documenti ed atti inerenti alle funzioni ed ai compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa. A tale scopo cura anche la mailing list e la posta elettronica degli studenti e può essere coadiuvato dagli altri membri della Consulta. In caso di assenza del Segretario alle riunioni, la Consulta delega le sue funzioni ad altro membro, interno alla stessa, per la durata della riunione.
 - c) I membri designati in Consiglio di Amministrazione, in Consiglio Accademico ed in Consiglio di Biblioteca sono i rappresentanti della Consulta degli studenti all'interno degli organi istituzionali del Conservatorio. Per le cariche di membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Biblioteca, la Consulta può anche designare degli studenti esterni alla stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'art. 10 e dell'art. 14, comma 4 dello Statuto del Conservatorio. Le funzioni dei membri designati sono regolate dal successivo comma 4 e dall'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.
2. Le cariche di Presidente e Segretario della Consulta sono attribuite a rotazione fra i membri della Consulta ed hanno durata semestrale, con la possibilità di rielezione dei membri in carica.
3. Tutte le restanti cariche, comprese quelle di semplice membro della Consulta hanno validità triennale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del presente Regolamento, e possono essere confermate consecutivamente una sola volta.
4. E' auspicabile che le cariche attribuite a membri interni della consulta siano distribuite uniformemente fra gli stessi, allo scopo di evitare sovrapposizioni di incarichi.


La Consulta può contemplare al suo interno rappresentanti di tutti gli ordinamenti e livelli di studio del Conservatorio, vecchio ordinamento se ancora esistente, Triennio, Biennio, e tutti gli eventuali altri corsi, sia ordinari che sperimentali.


6. In caso di gravi impedimenti, i membri designati nei consigli possono delegare per iscritto le loro funzioni ad un membro interno della Consulta, previa approvazione del delegato e della Consulta stessa, allo scopo di non ostacolare o bloccare il lavoro degli organi dell'Istituzione.

art. 5 - Candidatura: requisiti e modalità

1. I requisiti per la proposta di candidatura a membro della Consulta sono i seguenti:
 - a) Et  minima di 18 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura.
 - b) Conseguimento di un Diploma di Scuola Media Superiore, alla data di inizio dell'Anno Accademico in cui si insedia la Consulta o, in caso di elezioni suppletive, al momento della presentazione della candidatura.
 - c) Regolare Iscrizione a un qualsiasi corso del Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo.
2. Ai fini del corretto svolgimento delle elezioni, devono essere candidati almeno un numero di allievi pari al numero di membri della Consulta da eleggere. In caso di elezioni suppletive, il numero di candidati deve essere almeno pari al numero degli uscenti.
3. Nell'impossibilit  di rispettare le condizioni di cui al comma 2, il termine di presentazione delle candidature e la data delle elezioni verranno di volta in volta posticipate di sette giorni lavorativi a partire dalle rispettive date fissate in precedenza.
4. La proposta di candidatura, in carta libera, firmata e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento e autocertificazione dei requisiti di cui al comma 1, nonch  dei recapiti postali, telefonici e telematici del candidato, dovr  essere indirizzata alla "Commissione elettorale per le elezioni della Consulta degli studenti" e presentata, entro e non oltre il termine fissato, presso gli uffici della Consulta in carica, la quale provveder  a recapitarla alla Commissione, preventivamente istituita secondo le modalit  descritte dal successivo art. 6, comma 4.

art. 6 - Elezioni della Consulta degli studenti

1. Le elezioni della Consulta degli studenti vengono indette entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del mandato della Consulta in carica.
2. Le elezioni della Consulta degli studenti si svolgono entro e non oltre i sessanta giorni a partire dalla data in cui sono state indette.
3. Le elezioni suppletive, necessarie per l'integrazione di membri la cui carica sia decaduta per la cessazione del corso di studi o per qualunque altra causa, devono essere indette entro e non oltre il termine dell'anno accademico in cui la carica stessa decade, secondo le modalit  di elezione di cui al comma 2.
4. Le elezioni vengono preventivamente e adeguatamente pubblicizzate dalla Consulta allo scopo di ottenere la maggiore affluenza possibile alle urne da parte degli studenti. E' obbligo della Consulta in carica indire un'assemblea in tempo utile rispetto alle elezioni per illustrare le modalit  di candidatura, voto ed elezione e chiarire eventuali perplessit .
5. L'elettorato attivo compete a tutti gli studenti maggiorenni di qualsiasi corso, purch  regolarmente iscritti al Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo.
6. E' cura della Consulta in carica istituire una Commissione Elettorale e un Seggio Elettorale, composti da tre studenti ciascuno pi  un supplente. Della Commissione Elettorale e del Seggio Elettorale non possono fare parte membri della Consulta in carica o altri membri degli organi del Conservatorio.



La Commissione Elettorale recepisce le proposte di candidatura e le vaglia, escludendo quelle che non posseggano i requisiti di cui al precedente art. 5. Successivamente notifica le candidature approvate al Seggio Elettorale, il quale si occupa delle operazioni di voto e scrutinio. I verbali della Commissione Elettorale e del Seggio Elettorale vengono integrati al libro dei verbali della Consulta degli Studenti.


8. Il giorno o i giorni per le elezioni sono fissati dalla Consulta in carica, sentiti la Commissione Elettorale e il Seggio Elettorale. Gli orari di apertura delle urne devono essere fissati in modo da garantire la più ampia affluenza possibile.
9. Al momento del voto, ogni studente deve presentare un documento di riconoscimento ed apporre il proprio nominativo su un foglio firme, allo scopo di garantire la massima correttezza e trasparenza.
10. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza, scrivendo il nome e cognome, o il solo cognome del candidato scelto dall'elenco dei candidati, che viene reso noto e affisso all'interno della cabina elettorale e all'esterno dell'aula preposta alle votazioni.
11. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi, fermo restando un numero minimo di un voto.
12. Lo scrutinio avviene pubblicamente subito dopo la chiusura delle urne e l'esito delle votazioni deve essere firmato dai componenti del Seggio Elettorale.
13. Il presidente del Seggio Elettorale provvede, dopo l'insediamento della nuova Consulta, a ratificare il risultato delle elezioni mediante comunicazione ufficiale al Direttore del Conservatorio. Tale comunicazione, dopo il protocollo, viene affissa in bacheca studenti e all'albo dell'Istituto.
14. Eventuali ricorsi vanno presentati, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data dell'affissione del risultato delle elezioni all'albo, alla Commissione Elettorale, la quale decide in merito.

art. 7 - Deliberazioni e sedute della Consulta

1. Le sedute della Consulta degli studenti sono valide in presenza della metà più uno dei membri della Consulta.
2. Le deliberazioni della Consulta degli Studenti sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
3. Alle sedute della Consulta devono partecipare, con voto consultivo, anche i componenti dei consigli designati dalla Consulta che non siano membri effettivi della stessa.
4. I verbali delle riunioni della Consulta devono essere sottoscritti dopo la chiusura della seduta dal presidente e dal segretario in carica. La totalità dei presenti al momento della chiusura costituisce eventuale unanimità per le decisioni, qualora venga mantenuto il numero legale di presenze di cui al comma 1.
5. La convocazione alle sedute della Consulta è disposta dal Presidente della Consulta, deve prevedere l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta, salvo autoconvocazione della Consulta. Contestualmente l'ordine del giorno è affisso in bacheca degli studenti.
6. La convocazione di urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata almeno tre giorni prima della data fissata.

art. 8 - Uffici e mezzi

1. Il Consiglio di Amministrazione fornisce alla Consulta i mezzi e gli spazi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
2. La Consulta degli Studenti ha un proprio locale di riunione interno all'Istituto, messo a disposizione dal Direttore.
3. L'aula studenti deve contenere un armadio con chiusura a chiave per la conservazione e l'archivio dei documenti, dei verbali e del materiale della Consulta.



4. L'accesso all'aula studenti fuori dall'orario di apertura al pubblico è consentito solo ai membri della Consulta.
5. La Consulta stabilisce dei turni e degli orari per l'apertura al pubblico dell'aula in almeno due mattine e due pomeriggi a settimana, durante i quali uno o più membri della consulta saranno a disposizione degli studenti che abbiano bisogno di informazioni o di comunicare con la Consulta.
6. La Consulta deve avere a disposizione una bacheca studenti, che gestisce secondo le proprie necessità d'informazione agli studenti stessi. Qualsiasi affissione alla bacheca degli studenti da parte di qualunque organo o individuo deve essere preventivamente sottoposta alla Consulta.

art. 9 - Comunicazioni

1. Tutti i membri della Consulta devono dare il loro contributo al funzionamento della stessa ed alle comunicazioni con gli studenti.
2. La Consulta gestisce una mailing list e un indirizzo di posta elettronica, attraverso il quale informare gli studenti sulle iniziative della Consulta e dare consigli inerenti alle necessità degli studenti ed i servizi ad essi riservati.
3. La Consulta ha facoltà, se lo ritiene opportuno e ne sussistono le condizioni, di stampare un giornale contenente informazioni, articoli musicali e annunci degli studenti, nel rispetto della libertà di espressione, del decoro dell'Istituzione e del lavoro dei suoi organi, ferma restando l'assoluta connotazione apartitica della Consulta degli studenti.
4. È auspicabile che la Consulta degli studenti abbia un suo spazio all'interno del sito internet del Conservatorio, seguendo l'esempio di numerosi siti di conservatori italiani ed esteri.
5. Le comunicazioni interne fra i membri della Consulta avvengono per via telematica, mediante bacheca degli studenti, usufruendo dei mezzi del Conservatorio per le comunicazioni più urgenti o, in ultima istanza, via sms. In ogni caso si richiede una risposta alla comunicazione.

art. 10 - Assemblea degli studenti

1. L'assemblea degli Studenti è in linea di principio la fonte primaria delle istanze e delle linee di condotta promosse e perseguite dalla Consulta degli Studenti negli ambiti che le competono.
2. Gli studenti hanno l'inviolabile diritto di riunirsi in Assemblea un massimo di una volta ogni mese, salvo casi di particolare urgenza o gravità, in presenza dei quali potrà essere indetta una seconda Assemblea all'interno dello stesso mese.
3. L'Assemblea d'Istituto ha la funzione di informare gli studenti sui servizi, sulle iniziative e sull'attività didattica, amministrativa, istituzionale e giuridica del Conservatorio. La Consulta degli studenti ed altre eventuali redazioni o comitati studenteschi, ove ne facessero richiesta, relazionano sulle proprie attività e fanno il punto sulla situazione dei servizi agli studenti all'interno del Conservatorio. La Consulta degli studenti espone le decisioni prese in Consiglio di Amministrazione, in Consiglio Accademico ed in Consiglio di Biblioteca facendo fede ai verbali delle riunioni dei suddetti organismi e perciò nel pieno rispetto del segreto d'ufficio.
4. La Consulta può ricorrere alla votazione per alzata di mano di tutti gli studenti presenti all'Assemblea per un parere consultivo su eventuali deliberazioni della Consulta stessa.
5. La Consulta recepisce durante le Assemblee qualsiasi proposta, richiesta o protesta proveniente da uno o più studenti e ne prende atto, riservandosi di discuterne durante le proprie sedute.
6. Il Presidente pro tempore della Consulta presiede l'Assemblea e coordina i vari interventi.
7. Il Segretario pro tempore della Consulta redige il verbale dell'Assemblea.



Il verbale dell'Assemblea viene sottoscritto, dopo la chiusura della stessa, dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario dell'Assemblea e viene integrato al libro dei verbali della Consulta degli Studenti.

art. 11 - Collaborazioni

1. Allo scopo di incentivare iniziative tese a migliorare i servizi agli studenti e la collaborazione tra la Consulta ed altri dipartimenti ed organizzazioni interne o esterne all'Istituto, nel rispetto dei regolamenti e dello Statuto del Conservatorio, la Consulta può avvalersi dell'ausilio di collaboratori e responsabili di progetto, scelti fra gli studenti che ne facciano richiesta o che si distinguano per l'interesse dimostrato alle collaborazioni o iniziative di cui sopra.
2. Gli eventuali collaboratori partecipano con voto consultivo alle sedute della Consulta nelle quali sia stata inserita all'ordine del giorno la discussione di progetti o iniziative che li coinvolgono, ivi comprese l'organizzazione e la gestione del giornale di cui all'art. 9, comma 3 del presente Regolamento.
3. La Consulta ha facoltà di istituire un rapporto di collaborazione con la Segreteria Studenti del Conservatorio, allo scopo di facilitarne il lavoro, informando gli studenti in materia di regolamenti, piani di studio e documenti, che andranno comunque consegnati in segreteria.
4. La Consulta ha facoltà di istituire come di interrompere in qualunque momento le collaborazioni con soggetti esterni alla stessa e rimane comunque il solo e unico interlocutore ufficiale degli studenti del Conservatorio con la Direzione e tutti gli altri organi dell'Istituto.

art. 12 - Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, che avviene subito dopo la sua approvazione, rimane valida a tutti gli effetti la linea di condotta della Consulta degli studenti dalla quale è nata la stesura del Regolamento stesso.
2. Il Regolamento deve essere sottoscritto dalla totalità dei membri della Consulta presenti alla riunione di approvazione e, siglato in ogni pagina, viene deliberato dalla stessa Consulta, ai sensi dell'art. 10, comma 5 dello Statuto del Conservatorio.
3. Il Presidente della Consulta, dopo la sua designazione, redige e sottoscrive la comunicazione ufficiale della delibera e la indirizza al Direttore del Conservatorio, accludendo copia del Regolamento.

art. 13 - Modifiche

1. Successive modifiche al presente Regolamento sono sempre possibili, ove queste conducano ad un sensibile miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla Consulta e ad una semplificazione del lavoro della stessa, sempre nel rispetto delle norme e dei regolamenti del Conservatorio.
2. Le eventuali modifiche al Regolamento devono essere proposte da almeno un membro della Consulta e deliberate a maggioranza qualificata, ovvero i due terzi della totalità dei membri, con apposita seduta.
3. Qualsiasi modifica al presente Regolamento non può in nessun caso avere effetto retroattivo e deve essere in linea con i criteri di trasparenza, autonomia e legalità che contraddistinguono la Consulta degli studenti.

FIRMATO E APPROVATO
 La Consulta degli studenti

[Handwritten signature]

Vito Pandino
[Handwritten signature]